

DECRETO RETTORALE N. 781

Modifiche al “Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato (RTT) ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79”.

IL RETTORE

- Visto lo Statuto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;
- visto il regolamento generale di Ateneo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e successive modifiche e integrazioni;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
- visto il decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con legge n. 41 del 21 aprile 2023, in particolare l’art. 26, commi 5 e 5 bis;
- visto il decreto rettorale n. 9933 del 27 aprile 2023 recante: <<Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato (RTT) ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79>>;
- vista la delibera adottata dal Senato Accademico, nell’adunanza del 9 dicembre 2024;
- vista la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 17 dicembre 2024,

DECRETA

Articolo unico

Il “Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato (RTT) ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge 29 giugno

2022, n. 79” assume la nuova formulazione di cui all'**allegato** documento, parte integrante del presente decreto.

Milano, 17 dicembre 2024

IL RETTORE
(Prof.ssa Elena Beccalli)
F.to: E. Beccalli

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo Nusiner)
F.to: P. Nusiner

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO
DETERMINATO (RTT) AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 30
DICEMBRE 2010, N. 240, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 29
GIUGNO 2022, N. 79**

**Art. 1
Ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina, ai sensi di quanto disposto dall'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e nel rispetto del Codice etico dell'Ateneo, la stipula di contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, di seguito denominata Università Cattolica.

**Art. 2
Contratti**

Il contratto per ricercatore a tempo determinato *tenure track* (RTT), di seguito denominato "ricercatore a tempo determinato (RTT)", ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile.

Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in congedo obbligatorio/aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente, sono computati nell'ambito della durata del contratto, fatta salva la richiesta da parte dell'interessato, entro la scadenza del contratto, di proroga dello stesso per un periodo non superiore a quelli trascorsi in congedo obbligatorio o in aspettativa.

Il contratto può prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

La determinazione dei compiti didattici è definita annualmente dal Consiglio della facoltà nel rispetto di quanto previsto nelle Disposizioni per il conferimento delle attività di didattica ufficiale, integrativa e di supporto.

I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

**Art. 3
Stipula dei contratti**

I contratti di cui al precedente articolo 2 sono stipulati previo espletamento di procedure di valutazione indette con specifici bandi di cui ai successivi articoli da 4 a 8.

Le procedure di cui al precedente comma sono attivate su proposta motivata del Consiglio della facoltà interessato, sentito il Senato accademico ai fini del miglior coordinamento delle risorse



didattiche e di ricerca, con delibera dell'Organo direttivo competente che verifica altresì l'effettiva disponibilità finanziaria e la congruità con le linee di programmazione dell'Ateneo. I contratti di cui al precedente articolo 2 possono essere altresì stipulati, senza ricorrere allo svolgimento di procedure di valutazione, mediante chiamata diretta di studiosi - in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 -, secondo le procedure di cui al successivo articolo 9.

Art. 4 Bando

Il bando per il conferimento del contratto previa valutazione è adottato dal Rettore.

Il bando, tra l'altro, deve indicare:

- il regime di impegno richiesto (tempo pieno o tempo definito);
- il gruppo scientifico-disciplinare e un eventuale profilo, esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- informazioni dettagliate sulle funzioni, sui diritti, sui doveri e sul trattamento economico e previdenziale. Nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, le specifiche competenze cliniche richieste e la struttura presso la quale tale attività sarà svolta;
- la sede di servizio;
- il Responsabile del procedimento concorsuale.

Il bando potrà inoltre prevedere:

- l'indicazione di uno specifico ambito di ricerca;
- la lingua o le lingue straniere la cui conoscenza è richiesta, nonché, per i candidati non in possesso di un titolo di studio - di scuola secondaria superiore o di laurea - conseguito in lingua italiana, la conoscenza, almeno strumentale, della lingua italiana;
- che l'attività di didattica e di ricerca svolta, nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare, presso l'Università Cattolica, costituisca specifico titolo di valutazione ai fini del conferimento dei contratti.

Nel caso in cui il bando preveda un numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, tale numero, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, non può essere inferiore a dodici.

Art. 5 Requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare alla valutazione i soggetti italiani e stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica. Sono altresì ammessi a partecipare alla valutazione coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

Non sono ammessi a partecipare alla valutazione:

- i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori universitari, ancorché cessati dal servizio nonché i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al presente regolamento;
- coloro che versino in una delle cause di incompatibilità stabilite dal Codice etico dell'Ateneo.



Art. 6

Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione alla valutazione devono essere inviate al Rettore secondo le modalità e il termine previsti dal bando. Il termine di presentazione delle domande decorre dalla data di pubblicazione del bando stesso sulla Gazzetta Ufficiale.

Il bando è altresì reso pubblico sul sito internet dell'Ateneo, nonché su quelli del Ministero dell'università e della ricerca e dell'Unione europea, ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) il *curriculum* scientifico-professionale corredato dall'elenco delle pubblicazioni;
- b) i titoli e le pubblicazioni che si intendono sottoporre a valutazione.

Art. 7

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata - garantendo ove possibile una equilibrata rappresentanza di donne e uomini - dal Rettore con proprio decreto ed è composta da tre membri, proposti dal Consiglio della facoltà che ha richiesto il bando, appartenenti ai ruoli dei professori universitari e inquadrati nello stesso gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando, di cui:

- almeno due appartenenti al ruolo dei professori universitari di I fascia;
- almeno due non incardinati in Università Cattolica.

Su proposta del Consiglio della facoltà interessata il numero dei componenti della Commissione esaminatrice può essere elevato a cinque membri, appartenenti ai ruoli dei professori universitari e inquadrati nello stesso gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando, di cui:

- almeno tre appartenenti al ruolo dei professori universitari di I fascia;
- almeno tre non incardinati in Università Cattolica.

La nomina quali componenti della Commissione di professori appartenenti ad Università straniere è subordinata alla verifica, da parte del Consiglio di facoltà, della corrispondenza - sulla base di tabelle definite dal Ministro dell'Università e della Ricerca - della qualifica al titolo italiano di professore universitario di I o di II fascia, e della riconducibilità delle funzioni svolte al gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando.

Possono essere individuati quali membri della Commissione esaminatrice solo coloro che risultino adempienti a quanto richiesto ai fini della periodica Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR), fatte salve, in caso di inadempienza, comprovate giustificazioni derivanti da incarichi istituzionali ricoperti, cariche presso enti e istituti nazionali e internazionali di alta qualificazione, gravi impedimenti o malattia.

Previa delibera del Senato Accademico, possono essere nominati quali membri della Commissione esaminatrice i professori universitari che, pur non adempienti ai sensi del periodo precedente, abbiano censito nel repository istituzionale dell'ateneo di appartenenza, successivamente al periodo di riferimento della VQR, almeno tre pubblicazioni appartenenti alle seguenti tipologie: monografie, articoli su riviste scientifiche, capitoli in volume.



Con il decreto rettorale di cui al primo comma è inoltre designato, su proposta del Consiglio di facoltà, il membro della Commissione che ha il compito di convocare la prima riunione e di dare avvio ai lavori entro trenta giorni dalla data di emanazione del medesimo decreto.

In caso di mancato insediamento della Commissione entro il termine di cui al precedente comma, il Rettore può nominare una nuova Commissione con le modalità del presente articolo.

La Commissione esaminatrice individua al proprio interno il Presidente e il Segretario.

Art. 8 **Valutazione dei candidati**

La Commissione esaminatrice nella prima riunione determina i criteri da utilizzare nella valutazione dei candidati attenendosi a quanto specificato dal bando e secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati dal Ministero dell'Università e della Ricerca con proprio decreto.

Tali criteri sono resi pubblici sul sito internet dell'Ateneo almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione esaminatrice.

La valutazione preliminare dei candidati viene effettuata dalla Commissione esaminatrice con motivato giudizio sui titoli, sul *curriculum* scientifico professionale e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato.

A seguito della valutazione preliminare, la Commissione determina l'ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

I candidati ammessi alla discussione sono quindi convocati almeno 20 giorni prima della data stabilita.

Sono esclusi esami, sia scritti sia orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare la conoscenza della lingua o delle lingue eventualmente richieste. La prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.

A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati.

Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice redige la graduatoria finale con l'indicazione dell'eventuale vincitore.

I lavori della Commissione esaminatrice devono concludersi entro 90 giorni dalla data di insediamento della Commissione. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di 90 giorni il termine per la conclusione della procedura, per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, nomina una nuova Commissione con le modalità di cui al precedente art. 7.



Gli atti della Commissione esaminatrice sono costituiti dai verbali delle singole riunioni. Gli atti della procedura di valutazione sono approvati con decreto rettorale.

Il Consiglio di facoltà, considerate le funzioni didattiche, scientifiche e, ove previste, assistenziali per le quali è stata bandita la procedura e valutate le esigenze della Facoltà, può:

- formulare, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, la proposta di chiamata del candidato indicato dalla Commissione esaminatrice. La proposta è trasmessa all'Organo direttivo competente, il quale provvederà;
- non procedere alla chiamata. In tal caso, per i tre anni successivi la Facoltà non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare.

I contratti - previo colloquio del candidato con l'Assistente ecclesiastico generale, volto a valutare l'adesione ai principi ispiratori dell'Ateneo - sono stipulati in forza di provvedimento del Rettore entro il termine di novanta giorni dalla delibera dell'Organo direttivo competente.

Nel caso di mancata stipulazione del contratto con il candidato vincitore, il contratto può essere stipulato con altro candidato secondo l'ordine della graduatoria, nel rispetto della procedura di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Dell'esito della procedura è data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo.

Art. 9 Chiamata diretta di studiosi

I Consigli di facoltà possono proporre il conferimento dei contratti di cui al precedente articolo 2 mediante chiamata diretta:

- di studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro dell'Università e della Ricerca;
- di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello Stato, dell'Unione europea e da altre organizzazioni internazionali.

La motivata proposta di conferimento dei contratti è trasmessa all'Organo direttivo competente, il quale, sentito il Senato Accademico ai fini del miglior coordinamento delle risorse didattiche e di ricerca, provvederà previa verifica dell'effettiva disponibilità finanziaria e della congruità con le linee di programmazione dell'Ateneo.

La delibera dell'Organo direttivo è trasmessa al Ministero dell'Università e della Ricerca per l'acquisizione del prescritto nulla osta.

In caso di esito positivo i contratti - previo colloquio del candidato con Assistente ecclesiastico generale, volto a valutare l'adesione ai principi ispiratori dell'Ateneo - sono stipulati in forza di provvedimento del Rettore.



Dell'esito della procedura è data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo.

Art. 10 **Stato giuridico**

Fermo restando quanto stabilito nel presente regolamento, ai ricercatori a tempo determinato (RTT) si applicano le norme dello Statuto, del regolamento generale di Ateneo, del Codice etico dell'Ateneo e degli altri regolamenti dell'Università concernenti i ricercatori universitari, fatte salve specifiche delibere adottate dagli Organi accademici e direttivi e quanto di seguito riportato.

- 1) Per quanto concerne l'afferenza ai Dipartimenti e agli Istituti e la partecipazione ai rispettivi Consigli:
 - a) a seguito della stipula del contratto i ricercatori a tempo determinato (RTT) potranno afferire in via primaria e in via secondaria ai Dipartimenti e agli Istituti e i rispettivi Consigli si pronunceranno in ordine alle richieste dei medesimi;
 - b) le richieste di afferenza devono essere presentate anche se il ricercatore a tempo determinato (RTT) risultava già afferente a Dipartimenti e Istituti in quanto professore a contratto;
 - c) coloro che risulteranno afferenti in via primaria a un Dipartimento, a seguito della pronuncia del relativo Consiglio circa la richiesta di afferenza, saranno a tutti gli effetti componenti il Consiglio medesimo;
 - d) coloro che risulteranno afferenti in via primaria a un Istituto, a seguito della pronuncia del relativo Consiglio circa la richiesta di afferenza, dovranno essere a tutti gli effetti inclusi negli elenchi dell'elettorato attivo e passivo in occasione delle relative elezioni che verranno indette per la designazione delle rappresentanze dei ricercatori universitari;
 - e) coloro che risulteranno afferenti in via secondaria a un Dipartimento o a un Istituto potranno essere invitati dal rispettivo Consiglio a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni.
- 2) I ricercatori a tempo determinato (RTT) saranno inclusi, ove non diversamente disciplinato da disposizioni di legge, negli elenchi dell'elettorato attivo e passivo in occasione delle elezioni che verranno indette per la designazione delle rappresentanze dei ricercatori nei diversi organi dell'Ateneo.
- 3) I ricercatori a tempo determinato (RTT) possono accedere ai fondi di ricerca con le stesse modalità previste per i ricercatori universitari confermati.
- 4) I ricercatori a tempo determinato (RTT) sono tenuti alla compilazione degli stessi registri delle attività didattiche e di ricerca cui sono tenuti i ricercatori universitari.
- 5) Ai ricercatori a tempo determinato (RTT) non può essere riconosciuto il titolo di professore aggregato.
- 6) Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per il



regime a tempo pieno e 750 ore per il regime a tempo definito.

Art. 11 **Trattamento economico**

Per i ricercatori a tempo determinato (RTT) il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è determinato dal Consiglio di amministrazione dell'Università Cattolica, a seconda del regime di impegno.

Art. 12 **Incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi**

I contratti di cui al presente regolamento sono incompatibili:

- con altri rapporti di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 9 bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- con attività libero professionale nel caso di regime di tempo pieno;
- con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca;
- con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca e con gli assegni di ricerca.

Ai ricercatori a tempo determinato (RTT) è consentito lo svolgimento di incarichi esterni nel rispetto del "Regolamento per il conferimento di incarichi esterni ai professori di prima e di seconda fascia e ai ricercatori universitari".

Art. 13 **Brevettazione**

L'eventuale realizzazione, nell'espletamento della propria attività, da parte dei titolari dei contratti di cui al presente regolamento, di un'innovazione suscettibile di brevettazione, è disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia e alle disposizioni regolamentari adottate dall'Università Cattolica.

Art. 14 **Norme finali e transitorie**

Fino all'adozione del decreto ministeriale - di cui al comma 1 dell'art. 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente dopo l'entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79 - di definizione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie:

- le procedure di selezione e la stipula dei contratti per ricercatore a tempo determinato (RTT) sono riferiti ai settori concorsuali;
- la Commissione esaminatrice può essere composta da professori universitari inquadrati nello stesso settore concorsuale oggetto del bando ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore.



Ai contratti per ricercatore a tempo determinato - di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79 - già conferiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, o le cui procedure sono state indette entro i termini del regime transitorio di cui alla legge 29 giugno 2022, n. 79, si applicano le disposizioni vigenti al momento della loro stipula.

Sino al termine stabilito dalle disposizioni normative vigenti:

- 1) si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 14, comma 6 septiesdecies, della legge n. 79/2022;
- 2) ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari:
 - a) di contratti per ricercatore a tempo determinato lettera a);
 - b) di assegni di ricerca,di cui, rispettivamente, agli articoli 24 e 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 79/2022 - e che stipulano un contratto per ricercatore a tempo determinato (RTT), è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari:
 - a tre anni per la fattispecie di cui alla precedente lettera a);
 - a due anni per la fattispecie di cui alla precedente lettera b).

